

COMUNE DI PRAVISDOMINI

PROVINCIA DI PORDENONE

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 9660 - 5 DIC 2019

Pravidomini, 04/12/2019

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
(ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. 175/01.08.2016)
“Procedura di acquisto azioni della società GSM – Gestione Servizi Mobilità SpA”

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'acquisizione di n. 3 azioni della società “GSM – Gestione Servizi Mobilità SpA” di Pordenone al fine di procedere ad affidare alla medesima, tramite la formula dell'in house providing la gestione del servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

RILEVATO che la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in particolare:

- l'articolo 2 recante “Definizioni”, il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:
 - «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
 - «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
 - «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

«servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

«società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;

«società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;

«società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

□ l'articolo 3 recante "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica", comma 1, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;

□ l'articolo 4 recante "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

□ l'articolo 5 recante "Oneri di motivazione analitica", il quale prevede:

- al comma 1 che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- al comma 2 che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
- al comma 3 che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

□ l'articolo 7 recante "Costituzione di società a partecipazione pubblica", il quale prevede:

- al comma 1 che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;
- al comma 2 che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;

□ l'articolo 8 recante "Acquisto di partecipazioni in società già costituite", il quale prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione

pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

DATO ATTO:

- che nell'Assemblea dei Soci tenutasi il 18/11/2019 è stata data l'autorizzazione alla vendita di azioni proprie di "GSM Spa";
- che il Comune di Pravidomini con propria nota a firma del Sindaco pr. 8805 del 11/11/2019 esprimeva la propria volontà di procedere all'acquisto di una partecipazione azionaria di "GSM SpA" ;

RAVVISATO l'acquisto di n. 3 azioni congruo alle finalità perseguite tenuto conto:

- delle dimensioni degli altri comuni soci in "GSM Spa";
- dei servizi espletati dai comuni soci tramite la società;
- delle dimensioni dei servizi pubblici da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota fortemente minoritaria;
- del costo necessario all'acquisizione;

PRESO ATTO pertanto che in virtù di quanto previsto dal summenzionato art. 7 del D.lgs 175/2016 si rende necessario procedere ad effettuare una consultazione pubblica e a tal proposito si allegano alla presente la proposta di atto deliberativo in discussione nel prossimo consiglio comunale e relativo all'oggetto di cui sopra, comprensiva di tutti gli allegati, tra i quali la relazione ex art. 5 del D.lgs 175/2016 concernente le motivazioni analitiche relative all'acquisizione della partecipazione e la relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012;

PRECISATO che ogni informazione circa la società "GSM – Gestione Servizi Mobilità Spa" è reperibile sul seguente sito internet <http://www.gsm-pn.it>;

INVITA

tutti i soggetti interessati (cittadini, imprese, associazioni di imprese, associazioni datoriali, professionisti, organizzazioni sindacali, stakeholders, società civile, etc.) a presentare osservazioni e/o proposte di modifica allo schema di deliberazione e atti allegati, che sono consultabili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.pravidomini.pn.it.

Le osservazioni e proposte dovranno pervenire **entro le ore 12:30 del 13.12.2019 esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo P.E.C.: comune.pravidomini@certgov.fvg.it** e dovranno recare l'oggetto: **CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'ACQUISTO DI AZIONI DELLA SOCIETA' "GSM – GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA" DA PARTE DEL COMUNE DI PRAVIDOMINI**".



Il Sindaco

Dott. Davide Andretta